



COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

COPIA

Deliberazione N. 41
in data 20-06-11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

L'anno **duemilaundici** il giorno **venti** del mese di **giugno** alle ore **19:45**, nella Residenza Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

BASSO MICHELE	Presente
BENETTON MICHELE	Presente
CAGNATO DIEGO	Presente
FIN ALESSANDRO	Presente
MAZZON MASSIMO	Presente
BENEDETTI SIMONE	Presente
VIO GIULIA	Presente
MARIUZZO FILIPPO	Presente
VIGNAGA DANIELA	Presente
FANTINELLO ANDREA	Presente
VENDRAMINETTO PIERO	Presente
MOMESSO ENRICA	Presente
ALIPRANDI LORETTA	Presente
STEFANI LUIGINA	Assente
ZANCHETTIN PIERINO	Presente
PILLON OLIVIERO	Presente
VARSORI LUCIANO	Presente

Presenti n. 16, Assenti n. 1

Assiste alla seduta il/la Sig./Sig.ra D'ESTE GIULIA Segretario.

Il Signor BASSO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori:

MAZZON MASSIMO

VIO GIULIA

PILLON OLIVIERO

Il **Sindaco** ricorda che si va a deliberare il nuovo regolamento che precisa che trattasi di servizio. Perciò si aggiunge l'IVA. Ricorda che sul tema ci sono stati degli ampi contrasti. Cede poi la parola all'Assessore Benetton, che illustra la proposta agli atti del Consiglio.

Benetton: Dice che il regolamento abbisognava di alcuni aggiornamenti e li espone.

Zanchettin: Chiede se è possibile togliere gli interessi per quelli che si trovano in difficoltà economiche.

Benetton: Risponde che in linea di principio può essere d'accordo, ma che sono previsti dall'Ente gestore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 23.04.2008;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.02.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011-2012-2013;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24.03.2011 "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011: approvazione del Piano Esecutivo di Gestione";

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) e in particolare l'art. 49 che istituisce la Tariffa di Igiene Ambientale;

Visto il Regolamento del Ministro dell'Ambiente approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999, applicativo della norma per l'elaborazione del metodo normalizzato;

Visto il D.Lgs. 446/1997 di attribuzione ai comuni della potestà regolamentare in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Visto che questo Comune, nell'esercizio di tale potestà, ha approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 31.3.2005 il regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale e che tale regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.11.2007;

Vista la nuova stesura del Regolamento per l'applicazione della T.I.A. che si allega al presente, a farne parte sostanziale ed integrante;

Richiamate:

- la Legge n. 212 del 27/07/2000 recante disposizioni in materia di Statuto dei Diritti dei contribuenti;
- la normativa vigente in materia di tariffa rifiuti, in particolare il D.Lgs. n.22/97 e il D.P.R. n. 158/99, nonché l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, s.m.i.;

Visto l'art. 14, comma 33, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2010;

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 1 (Varsori) espressi dai 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo l'abrogazione della precedente normativa comunale (Regolamento per l'applicazione della T.I.A. approvato con deliberazione n. 55 del 30.11.2007);

2. Di dare atto che in forza dell'art. 52, secondo comma del D.Lgs. 446/97:

- copia del regolamento e della presente deliberazione dovranno essere inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze e dell'adozione dello stesso sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- il presente regolamento ha effetto con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione.

COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Venezia)



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
(T.I.A.)**

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 20.06.2011

INDICE

Art. 1 Istituzione della tariffa e costo del servizio

- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione
- Art. 5 Commisurazione della Tariffa
- Art. 6 Determinazione della Tariffa
- Art. 7 Classificazione delle categorie dei locali e delle aree
- Art. 8 Contenzioso
- Art. 9 Riduzioni di Tariffa
- Art. 10 Esclusione oggettiva ed esenzione dalla Tariffa
- Art. 11 Particolari situazioni di Tariffa
- Art. 12 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 13 Denunce
- Art. 14 Pagamenti e riscossioni
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Accertamento
- Art. 17 Riscossione coattiva
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Tariffa giornaliera
- Art. 20 Manifestazioni ed eventi
- Art. 21 Disposizioni su privacy
- Art. 22 Risultati economici di gestione
- Art. 23 Disposizioni finali

Art. 1
Istituzione della tariffa e costo del servizio

1. Nel Comune di Meolo è stata istituita con deliberazione consiliare n. 26/03 a decorrere dal 2003 la Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario reso dal Gestore ed è applicata e riscossa, in base all'art. 238 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, dall'Ente gestore del servizio stesso.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
5. L'Ente Gestore comunica annualmente all'Amministrazione Comunale, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo.

Art. 2

Presupposto

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione, da chiunque effettuata, di locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. A tal fine l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere il possesso o la detenzione dell'immobile.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 3

Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta per i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5 del presente disciplinare, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione (somma eventuale dei componenti anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti), secondo le risultanze dell'archivio dell'anagrafe demografica del Comune di Meolo. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentate della persona giuridica.
2. Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti (con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie) la Tariffa è dovuta da chi possiede o detiene parti comuni in via esclusiva o comunque dai possessori o detentori degli alloggi in condominio. Se i detentori o possessori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la Tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio, che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo dal gestore del servizio. Gli adempimenti di cui all'art. 4 sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.

Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili, bed and breakfast) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

6. Nel caso di superfici inutilizzate di tipo non domestico (destinazione rilevabile da documentazione in atti del Comune), ancorché catastalmente censite in un'unica unità immobiliare con l'abitazione, si applica la tariffa corrispondente alla classe minima delle utenze non domestiche.

Art. 4

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso, con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte di chi possiede o detiene locali ed aree scoperte.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione da parte dell'utenza.

3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

4. Il gestore è tenuto a predisporre idonea modulistica contenente tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa con riferimento al presente regolamento.

5. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al gestore del servizio entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire oltre detto termine, sarà dovuta la penalità di cui all'art. 18, comma 4.

6. La cessazione dell'utenza avrà effetto dalla data di presentazione di apposita comunicazione all'Ente gestore se trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla cessazione stessa; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art. 18 comma cinque. Per la comunicazione presentata oltre il termine di 60 giorni la decorrenza non potrà, comunque, mai riguardare annualità precedenti la cessazione, tranne nei casi sia dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

7. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici e/o destinazione dei locali e aree scoperte), dovranno essere comunicate all'Ente gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

8. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.

9. In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
- dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta, con l'applicazione della penalità di cui all'art. 18 comma 6.

Art. 5 **Commisurazione della Tariffa**

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata, a metro quadrato, per difetto od eccesso con metodo matematico.
3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ove si producano o possono prodursi rifiuti urbani ed assimilati.
4. Le superfici coperte ad uso soffitta, magazzino, cantina, legnaia, sottotetto o ripostiglio sono computabili solo per la parte di superficie con altezza superiore al metro e mezzo.
5. Alle superfici di aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.
6. Per le aree scoperte destinate a verde privato (giardini, ecc..) delle utenze domestiche e non domestiche, si applicherà un coefficiente di riduzione pari al 70% e la tariffa di riferimento sarà corrispondente alla quota fissa della categoria minima delle famiglie. Detta riduzione va computata in aggiunta alla riduzione per aree scoperte di cui al comma precedente.
7. Per le utenze non domestiche, di seguito elencate, le quali dimostrino con idonea documentazione di produrre anche rifiuti pericolosi, o tossici nocivi o speciali non assimilati agli R.S.U. e per le quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applica la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta:
Carrozzerie, Autofficine, Autofficine di elettrauto, Cantieri navali, Ambulatori dentistici ed odontotecnici, Distributori carburante, Fabbri, Falegnamerie, Galvanotecnici, Gommisti, Lavanderie, Marmisti, Officine in genere, Ospedali e Case di Cura, Tintorie, Tipografie, Vernicerie, Vetriere.

Art. 6 **Determinazione della Tariffa**

1. I valori della Tariffa, per singola categoria di utenza, sono definiti con Deliberazione della Giunta comunale ed hanno effetto dal 1 gennaio di ogni esercizio.
2. La gestione della Tariffa è affidata al soggetto gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Meolo, a norma dell'articolo 117, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
3. La tariffa è composta da:
 - una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
 - una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote della Tariffa sono proposti dal gestore ed approvati dalla Giunta Comunale, in applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. n. 158/99.

5. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari di cui all'art. 221 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata secondo le modalità da concordarsi con il Gestore) e rimangono, pertanto, a carico dei produttori i costi relativi, rispetto ai quali la Tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

Art. 7

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e, conseguentemente, all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99.

2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata sub. 1 al presente regolamento. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.

3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione di esercizio dell'attività.

4. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.

5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 8

Contenzioso

1. Nel caso di contenzioso tra il cittadino e il Gestore, inerente l'applicazione del presente regolamento, le parti potranno presentare istanze al Comune al fine di dirimere le controversie entro 60 giorni dalla conoscenza dell'evento contestato.

2. La Giunta Comunale, sentite le parti in contraddittorio, deciderà in merito ed esprimerà indirizzi e criteri applicativi sul regolamento.

3. Nel caso di contenzioso di tipo meramente gestionale la competenza a dirimere la controversia, con proprio provvedimento, spetterà rispettivamente al Responsabile del servizio ecologia o tributi a seconda della materia.

4. La Giunta o il Responsabile si esprimono entro 60 giorni dall'istanza.

Art. 9

Riduzioni di Tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.
2. Per le utenze che possiedono o detengono locali e aree scoperte esterne al perimetro di raccolta in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito ed attivato, permane l'obbligo del pagamento della quota fissa di tariffa, relativa ai costi generali indivisibili (spazzamento, raccolta rifiuti abbandonati, ecc...).
3. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, o se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 500 metri (restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata) la Tariffa è soggetta ad una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
5. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 10

Esclusione oggettiva ed esenzione dalla Tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
2. Sono escluse dalla determinazione della Tariffa le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.
Sono escluse, per le utenze domestiche, le aree destinate a cortili, balconi, terrazze, parcheggi privati, orti, giardini, aree cortilizie, viali, ecc..
3. Sono esenti dalla tariffa i locali di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio lavori.
4. Sono esenti dalla tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose.

Art. 11

Particolari situazioni di Tariffa

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da

licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica una riduzione del 30% della tariffa.

Per le attività di ristorazione degli agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristorante una riduzione del 40%.

2. Sono soggetti a tariffa ridotta commisurata alla sola quota fissa della tariffa più bassa (riferita alla classe di utenza domestica o non domestica), i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, quali, a titolo esemplificativo, i locali sprovvisti delle normali utenze come luce, acqua, gas, o non ammobiliati, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al soggetto gestore e debitamente riscontrate.

Gli effetti decorrono dal giorno di ricezione della comunicazione.

3. Per le case dei residenti o dei non residenti tenute a disposizione, o sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicata la tariffa corrispondente alla utenza domestica di 2 componenti.

In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E, sarà applicata la tariffa corrispondente alle abitazioni di un componente.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 2 componenti.

5. Per ogni utenza non domestica che, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto sulla scorta delle modalità previste nell'affidamento, comportando con ciò riduzione dei costi da parte del soggetto gestore, si determinerà una riduzione della Tariffa, in relazione ai mancati costi industriali sopportati dal gestore, che non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.

L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

Comunque la definizione di tali fattispecie dovrà avvenire con specifica, e preventiva, convenzione definita tra l'utenza e il gestore.

6. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standard previsti nella definizione) della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.

Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma dieci. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.

7. La tariffa variabile è ridotta del 20% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio presso la propria abitazione, avviata su comunicazione dell'interessato, dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal gestore.

La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di ricezione della comunicazione da parte del gestore.

8. Nel caso che dai successivi sopralluoghi non fossero verificate e rispettate le condizioni previste per il compostaggio, previa contestazione scritta da parte del gestore, verrà ripristinata la tariffa intera ed applicata una penalità di € 30,00.

10. Le riduzioni della tariffa previste nel presente disciplinare si sommano, ma, comunque non potranno superare una riduzione complessiva del 70%.

11. per le utenze di classe 1 di cui all'allegato "1" al presente regolamento (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), la superficie da assoggettare alla tariffa è ridotta al 50% di quella effettiva, stante la ridotta produzione di rifiuti in termini di quantità e tipologia.

Art. 12

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, a partire dall'anno 2005 prevede condizioni agevolate per l'accesso al servizio in oggetto utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi art. 1, comma 3/bis del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 130/2000.

2. I criteri e le modalità di attribuzione dell'agevolazione saranno stabilite nell'apposito regolamento comunale ISEE.

Art. 13

Comunicazioni

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare all'Ente Gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione, dichiarata o desunta dai documenti che la comprovano, e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. Le comunicazioni debbono contenere:

- le generalità dell'utente, il codice fiscale e la residenza;
- la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, compresi gli estremi catastali;
- la data d'inizio occupazione o conduzione;
- la data di presentazione della comunicazione;
- la sottoscrizione con firma leggibile.

4. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare all'Ente Gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione.

5. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della stessa all'Ente gestore. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 4, la cessazione può avvenire anche a cura dell'Ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

6. In caso di cessazione nell'utilizzo dei locali, l'interessato ha tuttavia diritto all'abbuono della tariffa dimostrando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 commi 1 e 2 sussistenti prima della comunicazione suddetta, per il periodo di cui si chiede l'abbuono.

7. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente
- la data di cessazione dell'occupazione o conduzione
- l'ubicazione dei locali o aree e la loro destinazione d'uso
- cognome e nome dell'eventuale subentrante
- data di presentazione
- sottoscrizione

8. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (Anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, Agenzia del territorio, ecc) provvedendo a comunicare al soggetto interessato la variazione.

9. Permane l'obbligo a carico dell'utente della comunicazione di cambio di residenza, sia ai fini dell'inizio che della cessazione.

10. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della superficie assoggettata a tariffa e ogni altra richiesta di riduzione hanno effetto dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La variazione comportante la rettifica di elementi già dichiarati o in possesso del soggetto gestore avrà decorrenza retroattiva solamente nel caso in cui l'utente non avesse ancora ricevuto richiesta di pagamento e aderito alla stessa mediante versamento della pretesa tariffaria. Non è comunque ammessa la retroattività per gli anni in cui l'obbligazione è divenuta definitiva.

11. Per facilitare l'utenza, l'Ente Gestore appronterà apposita modulistica messa gratuitamente a disposizione degli interessati.

12. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione; per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.

13. I dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano l'Ente gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

14. Gli Uffici comunali competenti comunicano al gestore, periodicamente, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione, nonché le comunicazioni di cessione di fabbricati..

Art. 14 **Pagamenti e riscossioni**

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal gestore nel rispetto del contratto di servizio.
3. La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture con la frequenza stabilita dal contratto di servizio.
4. In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, il gestore provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:
ritardo fino a 30 gg.: 1% su totale fattura dovuto
ritardo superiore ai 30 gg.: 1% su totale fattura dovuto più gli interessi calcolati sulla base del tasso legale, sui giorni di effettivo ritardo.
5. In caso di mancato pagamento il gestore, previa comunicazione nelle fatture immediatamente successive, provvederà a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune con eventuale addebito delle spese conseguenti.
6. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita nei seguenti casi:
 - fatture emesse per periodi superiori al trimestre per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
 - fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti. In questa fattispecie, è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, oltre ai diritti fissi di segreteria.
7. Il richiedente all'atto della richiesta di rate deve allegare anche il pagamento pari al 20% della somma dovuta.
8. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito residuo.

Art. 15 **Rimborsi**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che comportino variazione della tariffa in corso d'anno possono essere conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.

3. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore procede entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale, decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza.

5 Non si procede a rimborso quando la somma riconosciuta a seguito dell'istanza è inferiore a € 5,16.

Art. 16 **Accertamento**

1. Il Gestore, al fine di garantire la corretta applicazione della tariffa, effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle richieste presentate, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Gestore può:

- Invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (planimetrie catastali e atti di compravendita o di affitto)
- Inviare agli utenti richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirle compilate e firmate;
- Verificare dati, notizie ed elementi rilevanti da archivi di uffici pubblici.
- Verificare direttamente le superfici sia di aree scoperte pubbliche in uso e, previa accettazione dell'utenza, sia di locali ed aree di proprietà o comunque in uso. Per i sopralluoghi il gestore si avvale di proprio personale preposto ed autorizzato.

3. In caso di mancata condivisione con l'utenza per il sopralluogo sui locali o impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore, per la determinazione degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), può fare ricorso a presunzione semplici, a norma dell'art. 2729 del codice civile e procedere all'accertamento d'ufficio.

4. Il Gestore, in caso di richiesta di attivazione, cessazione, variazione infedele e/o incompleta o per omessa presentazione, provvederà ad emettere avviso di accertamento in rettifica. L'utenza, dalla data del ricevimento dell'accertamento in rettifica, avrà 30 giorni per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo.

4. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000, per quanto applicabili alla presente fattispecie.

Art. 17 **Riscossione coattiva**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento dell'ammontare della tariffa accertata e degli interessi di mora stabiliti dall'articolo 14, comma 4, il soggetto gestore può effettuare la riscossione coattiva secondo le modalità definite dall'art. 238, comma 12 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 18 Sanzioni

1. In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 4 è stabilita la sanzione in un ammontare pari al 100% della tariffa dovuta. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore ad € 50,00.
2. In caso di incompleta comunicazione di cui all'art. 4 la sanzione è stabilita in un ammontare pari al 50% della tariffa dovuta. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore ad € 30,00.
3. In caso di comunicazione di inizio occupazione, detenzione, conduzione, variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma cinque (60 giorni) è stabilita la sanzione di Euro 25,00.
4. In ogni caso, le comunicazioni di cui sopra, che pervengano con un ritardo superiore all'anno, saranno considerate come omesse. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancata restituzione di avvisi bonari e/o questionari, nei termini indicati negli stessi, predisposti per rettifica/conferma degli elementi che compongono la tariffa.
5. In caso di comunicazione di cessazione occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4, comma cinque (60 giorni) si applicherà una sanzione pari a € 15,00.
6. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista dai commi 1 e 2 per la violazione commessa, oltre a quanto dovuto per tariffa ed interessi, se entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento interviene l'accettazione formale allo stesso da parte dell'utente. Trascorso inutilmente suddetto termine sarà provveduto alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di tariffa, penali ed interessi secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
7. Fatto salvo il pagamento dell'eventuale tariffa arretrata dovuta, le sanzioni indicate ai precedenti commi 1 e 2 sono determinate come segue, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - ridotte ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ;
 - ridotte ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tariffa, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori determinati nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
9. I proventi delle sanzioni, stabilite dal presente regolamento, sono destinati dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti solidi con conseguente riduzione della tariffa a carico degli utenti.
A tal fine, il gestore dovrà presentare un rendiconto annuale al Comune delle sanzioni riscosse, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 19 **Tariffa giornaliera**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, aree pubbliche, di uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile).
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
3. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di igiene ambientale, attribuita alla categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta tra quelle riportate nel DPR 158/99 per le utenze non domestiche, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso è applicata la categoria della tariffa assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore.
6. Per l'attività di controllo e le penalità, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salvo le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f).

Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;
- d) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
- f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

8. Ai fini della riscossione della Tariffa giornaliera, l'atto di concessione/autorizzazione TOSAP costituisce presupposto per la riscossione della tariffa.

9. Per i casi di occupazione temporanea il versamento della tariffa giornaliera andrà eseguito direttamente al gestore che provvederà a fatturare i periodi di effettiva occupazione con un'unica fattura a fine anno, sulla scorta degli atti autorizzativi.

10. Per le occupazioni relative al mercato, il versamento va effettuato annualmente direttamente al soggetto gestore, sulla base del titolo di occupazione.

Art. 20

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali e non, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio- culturali e in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il gestore del servizio di igiene ambientale; la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Art. 21

Disposizioni su privacy

1. In esecuzione del servizio in oggetto, il gestore potrà utilizzare le informazioni, acquisite relative ai dati personali ed, eventualmente, ai dati sensibili, unicamente per l'espletamento del medesimo servizio affidato nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 675/1996.

Art. 22

Risultati economici di gestione

1. Il gestore è tenuto a presentare annualmente un rendiconto della gestione della tariffa e delle complessive riscossioni dagli utenti;

2. Il Comune potrà chiedere la documentazione analitica dell'attività svolta con riferimento al presente servizio.

3. Il gestore, a conclusione del periodo di affidamento del servizio, dovrà consegnare la documentazione e gli archivi relativi agli utenti sulla base delle indicazioni che saranno concordate con il Comune.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno valore dal corrente esercizio finanziario.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti, in particolare le norme in materia di igiene ambientale, le norme sugli appalti dei servizi, la carta dei servizi comunale.

Allegati al Regolamento

All. 1) Classificazione delle categorie economiche.

Allegato 1)

CLASSI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE

Classe Tipologia

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 8 Alberghi
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banche di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipi botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banche di mercato di generi alimentari
- 30 Discoteche, night club

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to ARRIGHI FABIO

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore
F.to ARRIGHI FABIO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BASSO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ESTE GIULIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to *avv. Alberto Peretti*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Addì _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to *avv. Alberto Peretti*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
avv. Alberto PERETTI